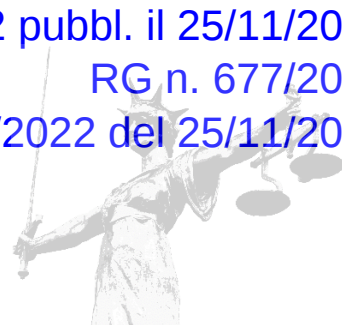




**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE**

Nel collegio composto da:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto

Presidente relatore

Dott. Fiorella Gozzer

Consigliere

Dott. Maria Grazia Serafin

Consigliere

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi
al numero 677/2016 posta in deliberazione il giorno 19/05/2022

TRA

TORRICE ASPROMONTE 5 VIA CONDOMINIO (92049800607)

Avv.ti BONGARZONE ANTONIO ROSARIO e ZINZI PAOLO

E

DOGMA COSTRUZIONI SRL (02557270606)

Avv. FRANCHITTI CHRISTIAN

E

OGGETTO

Impugnazione di lodo arbitrale

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il CONDOMINIO VIA ASPROMONTE 5 in Torrice ha proposto impugnazione
avverso il lodo arbitrale emesso in data 13.11.2015 tra il Condominio Aspromonte



n.5 in Torrice e la Dog.Ma Costruzioni s.r.l. che aveva liquidato in favore di quest'ultima la somma di € 19.935,14 in virtù del contratto di appalto inter partes.

L'impugnante ha chiesto: “

- a) *accertare la violazione del principio del principio del contraddittorio e annullare il lodo arbitrale emesso in data 13.11.2015 tra Condominio Aspromonte n.5 in Torrice e la Dog.Ma Costruzioni s.r.l. dal collegio arbitrale composto dagli ingegneri Necci, Terrinoni e Greci; in via subordinata b) accertare e dichiarare l'invalidità parziale del lodo emesso sulla base di controversie del tutto estranee al contratto di esecuzione lavori del 5.10.2009 e pertanto non compromettibili in arbitri e dichiarare in parte qua l'annullamento del lodo arbitrale emesso in data 13.11.2015 tra Condominio Aspromonte n.5 in Torrice e la Dog.Ma Costruzioni s.r.l. in quanto le conclusioni degli arbitri esorbitano dai limiti della convenzione per la parte relativa alle statuizioni di pagamento per i lavori eseguiti sul prospetto via Aspromonte; Nel merito In via principale accertare e dichiarare che in difetto di verbale di consegna e collaudo dei valori e/o della previsione di cui all'art 9 del contratto di appalto non è esigibile il pagamento richiesto a saldo dalla ditta Dogma Costruzioni; accertare e dichiarare che stante l'esistenza dei vizi e difformità denunciate dal condominio è legittimamente sollevata l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. e pertanto è legittimo il mancato pagamento a saldo del condominio. In ogni caso applicare alla ditta Dogma Costruzioni in virtù della previsione di cui all'art 10) del contratto di appalto, in ragione della mancata ultimazione dei lavori entro 150 dall'inizio dei lavori la penale prevista nella misura di euro 350,00 per ogni giorno di ritardo comunque nella misura massima del 20% dei lavori del contratto di appalto, penale quantificata in euro 10.631,91 condannando altresì la Dogma S.r.l. al pagamento della stessa. dedurre dal corrispettivo che risulterà eventualmente dovuto alla Dogma l'importo di Euro 2.566,65 per lavori*



effettuati dalla ditta Epilli Costruzioni S.a.s.; rideterminare l'importo che risulterà eventualmente dovuto alla DogMa costruzioni per i lavori effettuati sul prospetto via Aspromonte tenendo conto che i lavori di sistemazione della facciata sono stati effettuati dal Comune di Torrice"

Si è costituita in giudizio DOGMA COSTRUZIONI eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione trattandosi di arbitrato irrituale.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe con i termini di cui all'art 190 c.p.c..

Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem il lodo impugnato.

L'impugnazione è inammissibile trattandosi di arbitrato irrituale.

Non vi è alcun dubbio sulla qualificabilità dell'arbitrato come irrituale.

Giova riportare l'art 22 del contratto di appalto : "*in caso di controversie, ove non venga raggiunto un accordo, le parti si obbligano a sottoporre le controversie ad un collegio di tre arbitri. La parte che intende ricorrere all'arbitrato deve comunicarlo all'altra parte con raccomandata RR., indicando il nominativo del proprio arbitro ed esponendo i propri motivi. Entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, l'altra parte deve comunicare con raccomandata AR. il nominativo del proprio arbitro. Per la designazione del terzo arbitro, ove mancato accordo tra le parti, questi sarà designato dal Presidente del Tribunale di Frosinone. In caso di mancata designazione del secondo arbitro, nei modi e nei tempi sopra stabiliti, vi provvede il presidente il Tribunale di Frosinone su istanza della parte interessata. Il lodo deve essere depositato entro 90 giorni alla data di costituzione del collegio arbitrale. Salvo diverse disposizioni contrattuali, all'arbitrato a tutti gli effetti di legge, ha luogo in Frosinone. Se le controversie sorgono durante il corso dei lavori è facoltà della committente rimandare la definizione a lavori ultimati. Qualunque sia la natura della controversia l'impresa non potrà sospendere o rallentare la regolare esecuzione dei lavori. Foro*



competente per tutte le controversie relative all'interpretazione del presente contratto sarà quello di Frosinone."

In primo luogo depone nel senso della qualificazione dell'arbitrato come irrituale l'incipit della clausola: *"in caso di controversie, ove non venga raggiunto un accordo, le parti si obbligano a sottoporre le controversie ad un collegio di tre arbitri."*

La parola *"controversie"*, già di per sé non indicativa di una lite giudiziaria, va infatti strettamente correlata alla successiva proposizione *"ove non venga raggiunto un accordo"* è riferibile ai contrasti, che possono insorgere già nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto e che le parti possono risolvere amichevolmente ovvero tramite l'intervento di un terzo soggetto anche di composizione collegiale che svolge la funzione di arbitratore.

Ne è ulteriore riprova la previsione che *"Qualunque sia la natura della controversia l'impresa non potrà sospendere o rallentare la regolare esecuzione dei lavori"*.

L'aver escluso l'immediata definizione delle controversie in caso di diversa volontà del committente che esclude una posizione paritaria dei contraenti rispetto alla definizione delle controversie è ammissibile e comprensibile solo nell'ottica di un arbitrato irrituale e non certo in una diversa facoltà di accesso alla Giustizia arbitrale.

Ad abundantiam si osserva che la stessa composizione del collegio (due avvocati e un ingegnere) è tipica di un arbitrato irrituale e non certo di un arbitrato rituale. D'altronde, del tutto condivisibilmente il Collegio arbitrale ha qualificato l'arbitrato irrituale.

Il fatto che il petitum delle parti sia stato quello di una domanda giudiziale e conforme sia stata la pronuncia degli arbitri non è assolutamente incompatibile con il dictum proprio di un arbitrato irrituale, la cui natura discende dalla interpretazione della clausola e non da eventuali vizi della pronuncia.

Le spese del grado seguono la soccombenza.



PQM

Dichiara inammissibile l'impugnazione e condanna il CONDOMINIO VIA ASPROMONTE 5 in Torrice alla rifusione delle spese del grado in favore di DOGMA COSTRUZIONI SRL che liquida in € 3.777,00 per compensi, oltre rimborso spese gen., da distrarsi in favore dell'avv. FRANCHITTI Christian dichiaratosi antistatario

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U.115/2002

Roma, 27.10.2022

IL PRESIDENTE EST.

non vale a qualificare diversamente l'impugnazione emessa in art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002
Ciò è indicativo del fatto che la definizione della in

PQM

Roma,

IL PRESIDENTE ESTENSORE

